



## *Ministero della Salute*

**DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA  
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE**

Via Giorgio Ribotta, 5  
00144 ROMA

PEC - [dgsan@postacert.sanita.it](mailto:dgsan@postacert.sanita.it)

**Fascicolo C.1.b.b/2016/2**

**Prot. DGISAN 0016639-P-20/04/2018.**

**Alle Aziende titolari delle autorizzazioni  
di prodotti fitosanitari**

**Alle Associazioni di categoria:**

AGROFARMA  
[federchimica@legalmail.it](mailto:federchimica@legalmail.it)

UNIONCHIMICA-CONFAPI:  
[unionchimica@pec-confapi.org](mailto:unionchimica@pec-confapi.org)  
[direzione.generale@pec-confapi.org](mailto:direzione.generale@pec-confapi.org)

IBMA ITALIA  
[ibmaitalia@pec.it](mailto:ibmaitalia@pec.it)

COMPAG  
[compagfederazione@pec.it](mailto:compagfederazione@pec.it)

CONFCOMMERCIO  
[legislativo@confcommercio.it](mailto:legislativo@confcommercio.it)

COLDIRETTI  
[coldiretti@coldiretti.it](mailto:coldiretti@coldiretti.it)

CONFAGRICOLTURA  
[presidenza@confagricoltura.it](mailto:presidenza@confagricoltura.it)

COPAGRI  
[enricofravili@copagri.it](mailto:enricofravili@copagri.it)

AGRINSIEME  
[luzi.f@confcooperative.it](mailto:luzi.f@confcooperative.it)

**Alle Regioni e alle Province Autonome di  
Trento e Bolzano  
Assessorati alla sanità  
LORO S E D I**

**All'Ispettorato centrale della tutela della  
qualità e repressione frodi dei prodotti  
agroalimentari – ICQRF  
[icqrf.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:icqrf.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it)**

**Al Comando Carabinieri per la tutela della salute**  
**SEDE**

e p.c.

**Al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali**  
[dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it](mailto:dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

**Al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale dello sviluppo rurale**  
[cosvir.direzione@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:cosvir.direzione@pec.politicheagricole.gov.it)

**Oggetto: Pubblicazione del Decreto n 33 del 22 gennaio 2018 "Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali".**

Si informa che il Decreto n 33 del 22 gennaio 2018 recante "*Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali*" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16-4-2018.

Il suddetto Decreto, adottato dal *Ministro della salute* d'intesa con *Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali* e con il *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, definisce le misure ed i requisiti dei prodotti fitosanitari allo scopo di evitare operazioni di manipolazione pericolose e garantire un utilizzo sicuro da parte degli utilizzatori non professionali, con particolare riguardo alla persona dell'utilizzatore stesso e di coloro che possono venire in contatto, direttamente o indirettamente, con detti prodotti in fase di manipolazione o di impiego nonché durante la conservazione domestica. Il Decreto definisce, altresì, alcuni requisiti per il commercio e la vendita dei suddetti prodotti.

Le misure ed i requisiti previsti tengono conto che l'utilizzatore non professionale non è sottoposto ad obbligo di formazione e non è comunemente in possesso di un'adeguata conoscenza dei potenziali effetti dannosi per la salute e per l'ambiente connessi all'uso di tali prodotti, e neppure delle necessarie competenze per una corretta applicazione di particolari misure di protezione dell'uomo e dell'ambiente che esulino dalle consuete pratiche di igiene e pulizia.

I prodotti conformi ai requisiti previsti dal citato Decreto e consentiti per l'uso non professionale saranno identificabili attraverso la seguente dicitura presente in etichetta: «*prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali*» nonché attraverso la sigla *PFnPO*, assegnata ai prodotti da utilizzare esclusivamente su piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico, oppure la sigla *PFnPE*, assegnata ai prodotti da utilizzare su piante edibili, destinate al consumo alimentare

come pianta intera o in parti di essa, e per il diserbo di specifiche aree all'interno della superficie coltivata. Le colture e gli eventuali ulteriori campi di impiego per i quali il prodotto è autorizzato sono sempre espressamente indicati in etichetta.

**Dal 2 maggio, data di entrata in vigore del Decreto, saranno consentiti per l'uso non professionale i prodotti autorizzati conformi ai requisiti di classificazione e di taglia previsti agli articoli 7 e 8 del Decreto.**

Da tale data, su istanza dell'**impresa** interessata da presentarsi non oltre il 16 giugno, è contestualmente avviata la procedura di modifica dell'etichetta dei suddetti prodotti, di cui alla nota prot. DGISAN n 97 del 03/01/2018, ai fini dell'inserimento della dicitura «*prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali*» e della sigla pertinente PFnP(O/E), nei termini previsti dall'art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 290/2001. Tale procedura si concluderà con la pubblicazione nella banca dati del Ministero della salute delle etichette modificate. Decorso 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le verifiche previste, le imprese, sotto la propria responsabilità, potranno comunque commercializzare il prodotto fitosanitario con etichetta contenente la nuova dicitura e la sigla. Nel contesto della suddetta dicitura figurerà anche il termine entro cui l'uso non professionale del prodotto è consentito; detto termine sarà fissato a 6 o 24 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, dunque al 2 novembre 2018 o al 2 maggio 2020, in funzione delle caratteristiche tecniche del prodotto e della taglia, o coinciderà con la data di scadenza dell'autorizzazione del prodotto se più breve.

I prodotti che, dal 16 agosto p.v., risulteranno privi della citata dicitura in etichetta saranno ad esclusivo "uso professionale", a prescindere dagli impieghi autorizzati e dalla classificazione di pericolo.

L'implementazione delle misure e dei requisiti previsti dal Decreto determinerà la netta demarcazione delle due categorie di prodotti, per uso professionale o non professionale, consentendo la piena efficacia delle disposizioni dell'art.10, comma 3, del D.lgs. n. 150/2012.

**Dal 16 agosto p.v. sarà, pertanto, vietata la vendita dei prodotti che non recano in etichetta la dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali» agli acquirenti che, in quanto utilizzatori non professionali, non sono dotati dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di cui all'art. 9 del citato D.lgs. n 150/2012.**

Si evidenzia che l'**utilizzatore professionale** che intenda acquistare e/o utilizzare i suddetti prodotti, *PFnPO* o *PFnPE*, è comunque tenuto al possesso del certificato di abilitazione, da esibire all'acquisto, ed è sottoposto agli adempimenti previsti per i prodotti fitosanitari per uso professionale, concernenti la registrazione dei trattamenti, lo stoccaggio e lo smaltimento ecc.

Per quanto concerne gli ulteriori requisiti richiesti per il commercio e la vendita dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali si applicano le disposizioni di settore richiamate all'art.4, comma 1, del Decreto in oggetto.

Si evidenzia che il **rivenditore** di *PFnPE* è tenuto al possesso dell'abilitazione alla vendita di cui all'art. 8 del D.lgs.150/2012, mentre la vendita al dettaglio dei *PFnPO* è consentita anche ai rivenditori non specificatamente qualificati nel settore dei prodotti fitosanitari, presso supermercati, garden-center e altri canali della microdistribuzione, come già previsto ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n 290/2001 per tale tipologia di prodotti.

Il rivenditore di prodotti per uso non professionale è tenuto a fornire all'acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sui pericoli

connessi all'esposizione, in particolare sulle corrette condizioni di stoccaggio, manipolazione ed uso e per lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili. Il rivenditore dovrebbe, inoltre, orientare l'acquirente per la scelta della taglia più adatta alle sue esigenze in funzione del numero di piante da trattare o dell'estensione dell'area, in quantitativi non eccedenti il reale fabbisogno ed informarlo sulla durata massima di validità dell'autorizzazione. Nel locale di vendita deve essere affissa apposita cartellonistica contenente le informazioni generali sopra richiamate.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*f.to* dott.ssa Gaetana FERRI

*Referente del procedimento*

*Gisella Manzocchi*

*tel.n. 06 5994 3759;*

*e-mail: [g.manzocchi@sanita.it](mailto:g.manzocchi@sanita.it)*